

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26404 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 30/04/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Baroni Pino nato a Guidonia Montecelio il 16/03/1959

Rossi Emiliana nata a Napoli il 24/12/1968

avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte di appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Pino Baroni e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Emiliana Rossi;
udito l'Avvocato Staniscia, che si è riportato ai motivi aggiunti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 4 dicembre 2024, ha riqualificato il fatto ascritto a Pino Baroni ai sensi dell'art. 216, primo comma, n. 2, prima parte, e

223, primo comma, I. fall. alla stregua del delitto di bancarotta semplice documentale, di cui agli artt. 217, secondo comma, e 224 I. fall., rideterminando la pena inflittagli in mesi otto di reclusione e riducendo la durata delle pene accessorie applicategli; ha ridotto la durata delle stesse pene anche nei confronti di Emiliana Rossi, confermando nel resto la condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, di cui all'art. 223, primo comma, n. 2, seconda parte, I. fall.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Pino Baroni ed Emiliana Rossi, entrambi con il ministero dell'avvocato Nicola Staniscia, deducendo distinti motivi di impugnazione.

- Con il primo motivo nell'interesse di Pino Baroni è stata dedotta, sotto l'egida della violazione degli artt. 157, 170, 179 e 601 cod. proc. pen. e delle disposizioni della legge n. 890 del 1982, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, sul rilievo che le relative notifiche sarebbero state eseguite nei confronti del ricorrente in luogo diverso dalla sua residenza anagrafica e, comunque, con modalità non idonee ad assicurare la conoscenza effettiva degli atti.

Infatti, come anche sottolineato con i motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2026, le dette notifiche erano state effettuate mediante servizio postale con consegna a soggetto diverso dall'imputato, in difetto di prova della ricezione della comunicazione di avvenuto recapito, e senza l'osservanza delle modalità previste in caso di irreperibilità.

- Con il secondo motivo nell'interesse dello stesso Baroni è stata contestata, sotto il profilo della violazione dell'art. 217 I. fall. e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta semplice documentale. È dedotto il travisamento della prova quanto alla mancata consegna dei libri contabili da parte del precedente amministratore e la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato, individuato nel dolo specifico.

- Con il primo motivo nell'interesse di Emiliana Rossi è stata dedotta l'omessa allegazione agli atti dell'originale dell'avviso di ricevimento della cd. 'CAD', attestante l'avvenuto deposito del decreto di citazione della ricorrente per il giudizio di primo grado, osservandosi che la produzione della sola copia fotostatica non sarebbe idonea a comprovare la regolarità della notificazione.

- Con il secondo motivo nell'interesse della stessa Rossi è stata contestata, sotto il profilo della violazione dell'art. 216 I. fall. e del vizio di motivazione, l'affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta di

operazioni dolose. Si è lamentato, al riguardo, che la sentenza impugnata non avrebbe precisato quale parte del debito tributario della società fallita fosse maturata nel periodo in cui ella aveva rivestito la carica di amministratore della fallita Tecnomediterranea S.r.l. e non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione difensiva volta a dimostrare l'attivismo dell'imputata nel recupero dei crediti sociali e l'assenza di una condotta dolosa causalmente orientata alla produzione del dissesto; donde, era stata ingiustificatamente disattesa, la richiesta di riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di bancarotta semplice.

- Con un terzo motivo, formulato nell'interesse di entrambi i ricorrenti sotto il profilo della violazione degli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen., si è censurata l'eccessività della pena loro inflitta e si è contestato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di Emiliana Rossi.

3. Con requisitoria depositata in data 11 aprile 2026, il Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da Pino Baroni e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Emiliana Rossi.

4. Come anticipato, in data 31 marzo 2026, è stata depositata in Cancelleria memoria nell'interesse di Pino Baroni, con la quale sono stati articolati motivi aggiunti ed effettuata produzione documentale.

5. I ricorsi sono stati trattati all'odierna pubblica udienza, avendo il difensore dei ricorrenti avanzato tempestiva richiesta di loro discussione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Va premesso che i ricorsi all'esame constano di un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica delle ragioni di censura, di modo che le stesse, fuoriuscendo dai canoni di una critica ragionata del percorso motivazionale della sentenza impugnata, già solo per questo rilievo si espongono alla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 – 01).

2. Ad ogni buon conto, i vizi processuali denunciati con il primo motivo di ciascun ricorso sono manifestamente infondati.

2.1. Dall'esame degli atti, ineludibile in ragione della natura dei vizi dedotti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta quanto segue:

- Pino Baroni ha reso alla Polizia Giudiziaria dichiarazione di domicilio presso l'abitazione ubicata in Guidonia Montecelio, alla Via Alessandro Guidoni n. 45, Pal. C 2, int. 3, P.1, in data 8 febbraio 2019;

- l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare gli è stato notificato presso il domicilio dichiarato in data 1 luglio 2020, tramite consegna del relativo piego raccomandato a persona addetta alla ricezione;

- il decreto che disponeva il giudizio gli è stato notificato con raccomandata spedita in data 10 novembre 2020, ricevuta da persona addetta alla ricezione il 13 novembre 2020;

- all'udienza del 2 dicembre 2020, il Tribunale, dato atto dell'assenza di prova di regolare notifica anche ad Emiliana Rossi del decreto che disponeva il giudizio, ne ha ordinato la rinnovazione per l'udienza del 22 ottobre 2021;

- all'udienza del 22 ottobre 2021, il Tribunale, rilevata la non regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio nei confronti della sola Emiliana Rossi ne ha disposto l'ulteriore rinnovazione, dichiarando, invece, l'assenza di Pino Baroni;

- nel corso delle udienze indicate e delle successive nessuna eccezione è stata formulata al riguardo dal difensore degli imputati.

2.2. Tanto rilevato, occorre osservare che:

- in forza dell'art. 162, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che sono comunicati all'autorità giudiziaria il domicilio dichiarato o il domicilio eletto nonché ogni loro mutamento e che, finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto le suddette comunicazioni, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto, deve ritenersi regolarmente effettuata nei confronti di Pino Barone la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel domicilio dichiarato a persona addetta alla ricezione, a prescindere dalla circostanza che egli risiedesse altrove, non avendo egli adempiuto all'onere di comunicare l'eventuale mutamento della domiciliazione (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, El, Rv. 254825 - 01; Sez. 4, n. 4875 del 12/12/2003, dep. 2004, Gulizia, Rv. 229380 - 01);

- in forza del pacifico principio di diritto secondo cui la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudizio eseguita mediante consegna dell'atto a persona

diversa dall'imputato, pur se al domicilio dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968 - 01), l'eccepita nullità della notifica a Pino Baroni del decreto che disponeva il giudizio, discendente dalla mancata ricezione della raccomandata di "comunicazione di avvenuto deposito" del detto decreto presso la casa comunale di Guidonia Montecelio, deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., perché non eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado;

- giusta il principio di tassatività dei casi di nullità degli atti del procedimento, stabilito dall'art. 177 cod. proc. pen., e avuto riguardo alle ipotesi di nullità delle notificazioni, come enumerate nell'art. 171 cod. proc. pen., l'eccezione di nullità della notifica del decreto che disponeva il giudizio nei confronti di Emiliana Rossi è manifestamente infondata, posto che la presenza in atti di una mera copia fotostatica dell'attestazione di personale ritiro da parte della ricorrente, in data 6 novembre 2021, presso la casa comunale del plico contenente il decreto indicato non solo non è tale da far dubitare dell'avvenuto effettivo ritiro dello stesso, ma non dà luogo ad alcuna invalidità della notificazione.

3. Manifestamente infondati sono i rilievi articolati con il secondo motivo.

3.1. Quanto al rilievo secondo cui non vi sarebbe prova della consegna delle scritture contabili obbligatorie della Tecnomediterranea S.r.l. a Pino Baroni da parte del precedente amministratore della stessa, è sufficiente ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, se l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, una volta avvenuto il passaggio delle consegne al nuovo amministratore, su quest'ultimo incombe l'autonomo obbligo: di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore dei doveri di tenuta e di custodia delle scritture contabili; di eventualmente ricostruire la documentazione mancante o inidonea; di ripristinare i libri e i documenti contabili ove mancanti e di regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, la lacunosità o la falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).

3.2. Parimenti privo di pregio è l'ulteriore rilievo, sviluppato per conto di Baroni, in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta semplice documentale, posto che, ai fini dell'integrazione dello stesso, l'elemento soggettivo

può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709 - 01).

3.3. Generico è, infine, il rilievo con il quale si è eccepito il difetto di prova in ordine al concorso di Emiliana Rossi nella causazione del dissesto della Tecnomediterranea S.r.l. per effetto di operazioni dolose.

Non essendo stato contestato né che la ricorrente avesse rivestito il ruolo di amministratore unico della società fallita dall'1 ottobre 2004 al 30 giugno 2012, né che la menzionata società avesse cessato l'attività nel 2011 «poiché aveva accumulato debiti fiscali "non capienti"» (per come riferito dal teste Silvano Ferraro, che della Tecnomediterranea S.r.l. aveva curato la contabilità, cfr. pag. 11 primo capoverso), è priva di decisività la deduzione secondo la quale nella sentenza impugnata non sarebbe stato valutato né se la sistematica omissione del versamento di imposte e di contributi previdenziali fosse imputabile alla Rossi, né e se questa, attivatasi per recuperare risorse all'attivo societario, avesse inteso cagionare il dissesto. Ciò, tanto più perché, per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico è necessario che l'agente abbia agito nella consapevolezza e volontà della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri connessi alla carica e che sussista la prevedibilità in concreto del dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01).

4. Le doglianze sollevate in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sono generiche, non consentite in questa sede e manifestamente infondate.

4.1. Quanto alla dosimetria della pena le scelte discrezionali dei giudici di merito non sono sindacabili in questa sede, non esibendo le stesse nessun profilo di arbitrarietà (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01), come evincibile dal riferimento all'entità del danno cagionato alla massa dei creditori e alle modalità di realizzazione delle condotte.

4.2. Quanto al diniego di concessione ad Emiliana Rossi delle circostanze attenuanti ex art. 62-*bis* cod. pen., la motivazione rassegnata a sostegno è completa e congrua, avuto riguardo al comportamento tenuto dall'imputata, la quale, una volta conclamatasi la crisi della Tecnomediterranea S.r.l., non solo l'aveva lasciata in balia di persone non in grado di gestirla, ma l'aveva anche

utilizzata per emettere fatture false (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata); di modo che vale il principio di diritto secondo cui, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/04/2026

Il Consigliere estensore
Irene Scordamaglia

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli